



SENT. N. 42/25

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti magistrati:

Marco PIERONI

Presidente

Giuseppe Maria MEZZAPESA

Consigliere relatore

Cristiano BALDI

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al nr. **24179** del Registro di Segreteria,

ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione

Piemonte, nei confronti di:

G.G., nato a *omissis*, il *omissis*, codice fiscale

omissis, residente in *omissis*, via *omissis*

in proprio e nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale *omissis*

omissis DI G.G. (ora cessata e cancellata dal Registro delle

imprese), codice fiscale e partita I.V.A. *omissis*, già con sede legale in

omissis, via *omissis*, ammesso dal Consiglio

dell'ordine degli avvocati di Torino al patrocinio a spese dello Stato e

rappresentato e difeso dall'Avvocato Edoardo Chiavirano del foro di Torino,

ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, Corso Duca degli

Abruzzi n. 4 - PEC: edoardochiavirano@pec.ordineavvocatitorino.it

	Uditi alla pubblica udienza del giorno 12 marzo 2025, con l'assistenza del	
	Segretario Renzo Piasco, il Magistrato relatore Consigliere Giuseppe Maria	
	Mezzapesa, il Sostituto Procuratore Generale Primo Referendario Marco	
	Mormando in rappresentanza della Procura Regionale e l'Avvocato	
	Chiavirano in rappresentanza e difesa del convenuto G.G., come	
	da verbale.	
	Esaminati gli atti.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	1. Con l'atto introduttivo del presente giudizio la Procura contabile ha citato il	
	convenuto in epigrafe indicato, perché se ne accerti e dichiarare la responsabilità	
	amministrativo contabile, condannandolo al risarcimento per l'importo	
	complessivo di euro 23.885,06, in favore di FINPIEMONTE S.p.A. (di	
	seguito anche Finpiemonte), e per essa della Regione Piemonte.	
	2. La vicenda è venuta a conoscenza della Procura contabile a seguito della	
	trasmissione, con nota n. ATR/ca/23-10665 del 28 marzo 2023, da parte di	
	Finpiemonte, di una denuncia di danno erariale relativa alla revoca del	
	finanziamento pubblico concesso all'impresa individuale <i>omissis</i> DI	
	G.G. (di seguito, anche <i>omissis</i>) per il quale sarebbe	
	sussistito un credito residuo pari complessivamente a euro 23.885,06, di cui	
	euro 23.808,78 di quota capitale ed euro 76,28 di oneri di agevolazione.	
	3. Dall'istruttoria che ne è seguita è emerso quanto segue.	
	3.1. In data 25 novembre 2015, l'impresa individuale <i>omissis</i> ,	
	aderendo ad apposito bando, presentava domanda di finanziamento a valere	
	sulla L.R. n. 28 del 1999 in materia di interventi per l'accesso al credito delle	
	- pag. 2 di 23 -	

	micro imprese commerciali, per un importo di euro 100.000,00 per la	
	realizzazione di un programma i cui costi complessivi venivano indicati in	
	euro 101.212,00, necessari per l’acquisto di macchinari, attrezzature, impianti	
	e arredi (per euro 77.212,00) e per la realizzazione di opere edili e impianti	
	generici (per euro 24.000,00) ai fini dell’avvio di una nuova attività di	
	somministrazione al pubblico di alimenti e bevande da svolgersi presso l’unità	
	locale ubicata in <i>omissis</i> , via <i>omissis</i> .	
	La medesima domanda di finanziamento risultava corredata da garanzia	
	collettiva di fido concessa dalla Italia Comfidi S.c.a r.l.	
	3.2. Recepiti il parere favorevole del Gruppo tecnico di valutazione e la	
	delibera positiva della banca, Finpiemonte, con nota del 4 febbraio 2016,	
	concedeva all’impresa un finanziamento pari complessivamente ad euro	
	100.000,00, di cui euro 50.000,00 a carico di fondi regionali, da erogare con	
	tasso di interesse nullo.	
	Per la restituzione di tale finanziamento era previsto un piano di	
	ammortamento di 60 (sessanta) mesi con rate semestrali.	
	3.3. In data 1° marzo 2017 scadeva il termine per la realizzazione	
	dell’intervento e il successivo 1° giugno 2017 quello per la presentazione	
	della rendicontazione finale, così come previsto dal punto 9 del bando, senza	
	che l’impresa procedesse a dare adempimento al suddetto obbligo.	
	3.4. Successivamente, con atto del 25 settembre 2017, G.G.	
	cedeva l’intera azienda a L.G. con accollo, a carico di quest’ultima, di	
	vari debiti, tra i quali quello derivante dall’obbligo di restituzione del	
	finanziamento pubblico oggetto del presente giudizio.	
	Tanto veniva comunicato, in data 21 novembre 2017, dalla banca a	
	- pag. 3 di 23 -	

Finpiemonte la quale, con nota del 19 dicembre 2017, comunicava la sospensione dell'esame della richiesta di accollo chiedendo contestualmente all'impresa di inviare, tra gli altri documenti, la rendicontazione delle spese sostenute da parte del soggetto cedente per la realizzazione degli interventi per i quali era stato erogato il finanziamento.

Sul punto, successivamente, Finpiemonte precisava, con la relazione allegata a una nota del 30 aprile 2024, che per quanto la signora L.G. avesse assunto verbalmente l'impegno con la Banca di procedere al rientro delle rate arretrate mediante pagamenti mensili di un importo pari ad euro 2.000,00, non avrebbe proceduto a tali versamenti in maniera puntuale e per l'importo indicato, costringendo la banca cofinanziatrice a intimare il pagamento dell'intero credito residuo con nota del 26 agosto 2020 indirizzata, tuttavia, erroneamente alla **omissis** per la quale il 13 febbraio 2018 vi era già stata la cancellazione dal Registro delle imprese per la cessazione di ogni attività.

Per detta nota, ad ogni modo, risulterebbe l'avvenuta consegna presso l'indirizzo di spedizione in **omissis**, via **omissis**, ove risulta operare l'impresa individuale di L.G. che avrebbe conservato l'insegna "**omissis** – BAR – SELF SERVICE" così come risulta dalla visura storica dell'impresa.

3.5. Nelle more dei suddetti accadimenti, con lettera dell'11 ottobre 2019, Finpiemonte comunicava all'impresa l'avvio del procedimento di revoca contestandosi alla stessa "*la mancata presentazione della rendicontazione finale e l'avvenuta cancellazione dell'attività entro il periodo minimo di mantenimento previsto dal Programma*".

	Preso atto della mancata presentazione di controdeduzioni entro i termini dati	
	con la comunicazione di avvio del procedimento, Finpiemonte adottava il	
	provvedimento di revoca totale del finanziamento, intimando la restituzione	
	dell'agevolazione indebitamente fruita per la parte ancora non restituita	
	maggiorata secondo quanto previsto dal punto 10 del bando, e dunque per un	
	importo complessivo di euro 23.885,06, di cui euro 23.808,78 quale quota del	
	debito residuo del finanziamento erogato con fondi regionali ed euro 76,28	
	quali oneri di agevolazione determinati sulla base del prospetto di calcolo	
	allegato al medesimo provvedimento di revoca.	
	Non consta che il provvedimento finale di revoca sia stato gravato in sede	
	giurisdizionale.	
	3.6. Con nota del 19 gennaio 2024, Finpiemonte inviava a G.G.	
	una richiesta di pagamento per il medesimo importo di euro 23.885,06, con	
	contestuale messa in mora ai sensi dell'art. 1219 cod. civ., consegnata il 23	
	febbraio 2024 presso l'attuale indirizzo di residenza dell'interessato, ovvero	
	lo stesso indirizzo presso cui erano stati già inviati gli atti del procedimento di	
	revoca del finanziamento per i quali si era integrata la compiuta giacenza.	
	3.7. Da ultimo, con relazione allegata alla nota del 30 aprile 2024,	
	Finpiemonte, con riferimento alle azioni intraprese per il recupero del credito,	
	ha rappresentato che si era conclusa con esito negativo l'attività di recupero	
	stragiudiziale che la banca cofinanziatrice aveva affidato ad una società	
	esterna, restando in essere un'indagine informativa al fine di verificare la	
	presenza di eventuali azioni legali utili da esperire.	
	4. La competente Procura della Corte dei conti, espletata l'attività di indagine,	
	emetteva invito a dedurre, nei confronti dell'odierno convenuto, in seguito al	
	- pag. 5 di 23 -	

	quale l’invitato ha presentato personalmente delle deduzioni ed è stato auditato,	
	in data 5 settembre 2024 alla presenza di un legale di fiducia, per la cui	
	assistenza ha ottenuto dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Torino	
	l’ammissione al gratuito patrocinio.	
	5. La Procura, considerate le deduzioni non idonee a superare gli addebiti, al	
	termine dell’attività istruttoria procedeva con la citazione in giudizio di	
	G.G. ritenendo sussistenti tutti i presupposti per l’esercizio nei	
	suoi confronti di dell’azione di responsabilità erariale, per i motivi in punto di	
	diritto contenuti nell’atto di citazione e di seguito sinteticamente riportati.	
	5.1. In primo luogo, pacifico sarebbe il rapporto di servizio che unisce il	
	soggetto privato che ha percepito il finanziamento pubblico in oggetto all’ente	
	concedente, in termini di vera e propria relazione funzionale.	
	5.2. Risulterebbe poi assodata nella ricostruzione offerta nell’atto di citazione,	
	ai sensi della consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia UE in materia	
	di erogazione di fondi comunitari, l’antigiuridicità della condotta tenuta dal	
	convenuto.	
	In particolare, evidente sarebbe per la Procura l’antigiuridicità della condotta	
	del convenuto consistita nella mancata rendicontazione, così come	
	nell’avvenuta cancellazione dell’attività entro il periodo minimo di	
	mantenimento previsto dal bando, nonché, infine, nella mancata restituzione	
	della parte residua del finanziamento, a seguito della revoca del medesimo.	
	5.3. Il nesso di causalità sarebbe ravvisabile, secondo il requirente, tra la	
	condotta antigiuridica sopra illustrata e il danno erariale arrecato con la	
	fruizione indebita del finanziamento.	
	5.4. L’importo complessivo del danno contestato sarebbe pari ad euro	
	- pag. 6 di 23 -	

	23.885,06, con l'espressa avvertenza della Procura che potrebbe subire	
	variazioni e che comunque lo stesso dovrebbe essere incrementato avendo	
	riguardo alla rivalutazione, agli interessi e alle spese di giudizio.	
	5.5. L'elemento soggettivo sarebbe per la Procura contabile il dolo, in quanto	
	le descritte condotte scaturirebbero da una intenzionale violazione degli	
	obblighi previsti dal bando e dalla normativa regionale regolante l'erogazione	
	del finanziamento. In via del tutto subordinata, si ritiene che le condotte	
	antigiuridiche possano, quanto meno, configurare un'ipotesi di colpa	
	gravissima.	
	5.6. Nell'atto di citazione si contestano anche le deduzioni presentate dal	
	convenuto e le dichiarazioni rese.	
	In particolare, sarebbero prive di pregio le ragioni che avrebbero portato alla	
	mancata rendicontazione, che comunque non sarebbe mai stata presentata.	
	Sotto altro profilo non potrebbe rilevare il tentativo del convenuto di	
	dimostrare adesso, e comunque in maniera insoddisfacente, l'effettiva	
	destinazione del finanziamento pubblico per le spese indicate nella relativa	
	domanda. Su punto la Procura contabile richiama giurisprudenza di questa	
	Sezione.	
	5.7. Pertanto, l'atto di citazione conclude chiedendo la condanna del	
	convenuto al pagamento, in favore di Finpiemonte S.p.A. e, per essa, della	
	Regione Piemonte, dell'importo complessivo di euro 23.885,06, o della	
	diversa somma ritenuta di giustizia all'esito del giudizio, oltre ad interessi	
	legali e rivalutazione monetaria (secondo gli indici ISTAT al consumo per le	
	famiglie di operai ed impiegati) dalla data dell'evento lesivo al saldo effettivo	
	ed alle spese di giudizio.	
	- pag. 7 di 23 -	

6. Si è costituito il convenuto depositando memorie.

6.1. In via preliminare, chiede di dichiarare la citazione nulla ex art. 87 c.g.c., in quanto a suo dire, nel caso di specie, ai fatti essenziali ‘ulteriori’, così come illustrati in sede di audizione, non si sarebbe dato alcun rilievo nell’atto introduttivo del presente giudizio.

6.2. Nel merito, il convenuto chiede di rigettare per infondatezza la domanda, ritenendo in primo luogo accertata la mancata configurazione del danno erariale, atteso che la provvista oggetto di beneficio sarebbe stata integralmente spesa nel perimetro del Bando regionale. Al riguardo richiama le fatture che sarebbero state depositate già in fase di audizione, per un importo superiore agli euro 100.000,00 erogati.

6.3. Sostiene poi che la condotta non sarebbe connotata da antigiuridicità in quanto la mancata rendicontazione sarebbe dipesa dalle peculiari circostanze determinatasi a seguito del procedimento di accollo degli oneri in dettaglio illustrato in narrativa; in particolare, secondo la difesa, in assenza del perfezionamento dello stesso, sarebbe mancata una chiara evidenza in ordine a chi, tra cedente e cessionario dell’azienda, fosse effettivamente tenuto a procedere al deposito della rendicontazione.

6.4. Esclude, poi, anche la configurabilità del dolo o della colpa grave, in quanto, per quanto già precisato, le risorse sarebbero state comunque integralmente spese nel perimetro del Bando e la mancata rendicontazione non sarebbe stata intenzionale. In ogni caso, secondo la difesa andrebbe riconosciuto quanto meno un concorso di colpa in capo all’Amministrazione, considerato che il sig. G. si sarebbe fatto parte attiva al fine di ottenere una dilazione del termine per restituire la somma oggetto di revoca

dell'agevolazione.

6.5. In subordine, stante una proposta di restituzione a termini dilazionati che non sarebbe mai stata riscontrata da Finpiemonte ovvero dalla Banca co-finanziatrice, il convenuto chiede di riconoscere una quota di danno inferiore rispetto a quella addebitata. Al riguardo sarebbe a suo dire rilevante la corrispondenza intervenuta con l'istituto bancario, da cui emergerebbe la disponibilità del convenuto a definire la posizione con una proposta a saldo e stralcio per totali euro 16.000,00, da corrispondersi in ratei mensili a far tempo dal giugno 2024, proposta che sarebbe stata rimessa dalla Banca a Finpiemonte.

6.6. In via estremamente gradata e salvo gravame, chiede l'esercizio del potere riduttivo nella sua massima estensione.

7. All'udienza, dopo la relazione del Magistrato relatore, il Pubblico Ministero ha ribadito le argomentazioni contenute nell'atto di citazione, opponendosi alle eccezioni formulate dalla difesa del convenuto.

In particolare, ritiene infondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione dal momento che la Procura avrebbe preso posizione riguardo a tutto ciò che è stato affermato dal convenuto in sede di deduzioni e di audizione.

Nel merito, con riguardo alla asserita prova dell'esecuzione del progetto in virtù delle fatture presentate in fase preprocessuale, evidenzia come queste ultime sarebbero antecedenti alla domanda di finanziamento e come, in ogni caso, ad avviso della Procura, non sia stata data prova dell'esecuzione del finanziamento.

Ritiene inoltre che dalla procedura di accollo del credito richiesto dalla banca a Finpiemonte, che avrebbe aspetti esclusivamente civilistici, non possa farsi

	dipendere l'illegittimità della revoca, né alcuna situazione di incertezza in	
	capo a chi avrebbe dovuto produrre la rendicontazione.	
	In merito all'asserito concorso di colpa dell'amministrazione derivante dalla	
	mancata risposta alla proposta del convenuto di pagamento rateale di una	
	somma inferiore, la Procura sostiene che tale tipologia di accordo non avrebbe	
	avuto alcuna valenza rispetto all'azione erariale.	
	Si oppone, infine, alla richiesta di riduzione del danno stante la natura dolosa	
	della fattispecie precisando come la richiesta di rateizzazione possa, invece,	
	essere valutata in sede di esecuzione della sentenza.	
	Richiama le conclusioni.	
	La difesa richiama la memoria di costituzione e le motivazioni addotte.	
	Insiste nelle eccezioni ivi formulate e sostiene che la procedura di accollo del	
	credito richiesto dalla banca a Finpiemonte rilevi anche per profili	
	procedimentali - amministrativi e non solo civilistici. Ritiene quindi che si	
	debba configurare un vizio derivante dal fatto che il procedimento di accollo	
	non sia stato portato a termine da Finpiemonte, con quanto ne consegue, nei	
	termini precisati, nella memoria a favore del convenuto.	
	Infine, richiama le conclusioni.	
	Tutto ciò premesso, la causa è stata trattenuta in decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. Il Collegio preliminarmente esamina l'eccezione di nullità della citazione	
	sollevata dal convenuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 87 c.g.c., per	
	presunta mancata correlazione tra i fatti di cui all'articolo 86, comma 2, lettera	
	e), c.g.c., esposti in citazione, e gli elementi essenziali esplicitati nell'invito a	
	- pag. 10 di 23 -	

dedurre, “*tenuto conto degli ulteriori elementi di conoscenza acquisiti a seguito delle controdeduzioni*”.

1.1. In particolare, secondo la tesi difensiva, il sig. G., in sede istruttoria, avrebbe ampiamente contestato gli addebiti esposti, provando, mediante il deposito di molteplici fatture commerciali, di aver utilizzato le risorse ricevute in sede di agevolazione per fini direttamente riconducibili alla propria attività di ristorazione. Tuttavia, tale documentazione non sarebbe stata esaminata dalla Procura che, in sede di citazione in giudizio, avrebbe dato atto dell'intervenuta audizione, senza trarre alcuna conclusione nel merito e, in particolare, lasciando complessivamente invariata la quantificazione del danno contestato.

In altri termini, secondo la difesa del convenuto, in piena violazione dell'art. 87 c.g.c., la Procura non avrebbe preso in esame, neanche succintamente, le argomentazioni formulate a seguito di notifica dell'invito a dedurre ex art. 67 c.g.c. e, in particolare, i fatti essenziali ‘ulteriori’ che sarebbero emersi in sede di audizione, essendosi limitata a trascrivere nell'atto di citazione quanto accaduto, senza invero valutare e dare pieno conto di quanto prodotto agli atti.

1.2. L'eccezione è infondata.

Al riguardo il Collegio, in primo luogo, osserva che dall'art. 87 c.g.c. non discende l'obbligo della Procura di un'analitica confutazione delle deduzioni difensive, essendo sufficiente che il Pubblico ministero esamini, sia pure in modo succinto, le argomentazioni formulate dai convenuti nella fase preprocessuale (*ex multis*, Corte conti, Sez. III app., n. 233/2019; Sez. giur. per la Regione siciliana, n. 212/2019; Sez. giur. per la Regione Lazio, n. 246/2019; Sez. II app., n. 75/2023; Sez. giur. per la Regione Calabria n.

35/2024).

Nel caso di specie il Pubblico ministero, come dallo stesso sostenuto in sede di udienza pubblica, ha espressamente e analiticamente preso in considerazione gli argomenti prospettati dal convenuto dopo la notificazione dell'invito a dedurre.

Diversamente da quanto asserito dalla difesa, infatti, il mancato seguito dato, nell'atto di citazione, alle deduzioni prodotte in fase preprocessuale deriva chiaramente da una puntuale contestazione e non dalla non considerazione delle stesse.

In particolare, nell'atto di citazione, la Procura ha in primo luogo evidenziato che le fatture allegate alle deduzioni presentate dal convenuto sono state emesse prima della data di presentazione della domanda di finanziamento e, comunque, prima del semestre antecedente, ovvero il periodo considerato valido dal bando ai fini del finanziamento degli investimenti effettuati.

Sempre nell'atto di citazione, poi, e in via assorbente, sono state espressamente confutate le deduzioni prodotte dall'interessato in sede istruttoria, ivi sostenendosi – sulla scorta anche della giurisprudenza di questa Sezione (Sez. giur. Piemonte, n. 75/2022 e n. 90/2024) - l'irrilevanza del tentativo del convenuto di dimostrare, ora per allora, l'effettiva destinazione del finanziamento pubblico allo scopo di sopperire al mancato adempimento all'obbligo di rendicontazione.

Nel rinviare ogni considerazione di merito sui suddetti profili, appare evidente che l'eccezione di nullità della citazione sollevata dal convenuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 87 c.g.c., debba essere respinta.

2. Il Collegio, valutando di poter decidere la causa nel merito, senza necessità

di acquisire ulteriori elementi istruttori, ritiene che la domanda debba essere accolta nei confronti di G.G., per le ragioni di seguito esposte.

2.1. In primo luogo, è pacifica la sussistenza del rapporto di servizio in capo ai privati percettori di contributi pubblici, indipendentemente dal titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro sia stata svolta (cfr., *ex plurimis*, Cass., ord. n.4511/2006; Cass., S.U., ord. n.5019/2010; Cass., S.U., ord. n.111/2020; C. conti, sez. giur. Lombardia, sent. n.1316/2000).

Come ricordato recentemente da questa Sezione, *“il privato percettore di siffatti contributi è, infatti, compartecipe diretto e fattivo delle attività istituzionali pubbliche, sulla base del principio della c.d. funzionalizzazione pubblica dell’attività di gestione dei medesimi; conseguentemente, sussistendo in tal senso un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, egli può e deve essere chiamato a rispondere dinanzi a questa Corte per il danno ingiusto inferto al patrimonio dell’ente pubblico erogante (cfr. Cass., S.U., n.1774/2013; ex multis, Corte dei conti, Sez. I app., n.20/2011 e n.256/2011)”* (cfr. Sezione giurisdizionale Piemonte, n. 56/2023, richiamata in sentenza n. 97/2023).

2.2. Passando alla disamina della condotta, dalla complessiva lettura della documentazione in atti, nel dettaglio riportata in narrativa, e in coerenza con la giurisprudenza comunitaria in materia, alla quale la magistratura contabile nelle proprie pronunce ha dato continuità (cfr. Corte dei conti, Sezione II di appello, sentt. n.203/2019 e n.518/2019), risulta evidente un quadro normativo e fattuale dal quale emerge lo svolgimento di condotte dolose che hanno integrato gravi irregolarità, nonché il mancato perseguimento delle finalità del finanziamento, se non un vero e proprio sviato impiego di

quest'ultimo.

In particolare, il convenuto, in proprio e nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale *omissis*, da un lato ben conosceva gli obblighi e i vincoli da rispettare per la conservazione del finanziamento, dall'altro con la sua condotta ha vanificato le finalità pubbliche assunte come proprie.

In particolare, sono state violate le chiare disposizioni di cui al punto 10, lettere a), c) ed e) del bando per cui risulta prevista la revoca totale del finanziamento nel caso in cui “a) il soggetto beneficiario non mantenga la qualifica di ‘impresa commerciale’ [...] l'attività e la destinazione delle opere e/o dei beni ammessi, per un periodo di tre anni alla data di presentazione a Finpiemonte del rendiconto delle spese sostenute”, “c) l'intervento non venga realizzato entro il termine indicato, salvo che l'inadempienza sia riconosciuta non dipendente dalla volontà del beneficiario” nonché qualora “e) il rendiconto non venga presentato entro il termine previsto dal presente programma”.

Chiaramente risultano imputabili al convenuto, dunque, “la mancata presentazione della rendicontazione finale e l'avvenuta cancellazione dell'attività entro il periodo minimo di mantenimento previsto dal Programma”.

In sintesi, con le suddette violazioni, il convenuto non ha assicurato il soddisfacimento delle finalità pubblicistiche perseguite e per le quali il contributo era stato erogato, con ciò frustrando le finalità che l'amministrazione pubblica si prefiggeva di raggiungere con il finanziamento. Trattasi degli elementi in ragione dei quali Finpiemonte S.p.A. ha proceduto

alla revoca dei finanziamenti, poi non interamente restituiti (cfr. Sez. II app. n. 195/2023).

Del resto, lo “sviamento” delle risorse pubbliche può ben concretizzarsi in un’indebita fruizione, come avvenuto nel caso di specie, ove l’impresa è stata destinataria del finanziamento in esame, poi revocato da Finpiemonte per le ragioni espresse nel relativo provvedimento e nel dettaglio riportate in narrativa.

Sul punto, vale quanto ricordato dalla Procura nell’atto introduttivo di questo giudizio: la giurisprudenza della Corte di giustizia CE, a proposito dei fondi comunitari, stabilendo un principio generale in materia di concessione di finanziamenti pubblici, ha precisato che *“il sistema di sovvenzioni messo a punto dalla normativa comunitaria si basa in particolare sull’adempimento da parte del beneficiario di una serie di obblighi che gli danno diritto a ricevere il contributo finanziario previsto. Se il beneficiario non adempie tutti i suoi obblighi, [...] risulta che la Commissione può riconsiderare la portata dei suoi obblighi”* e che *“il principio della tutela del legittimo affidamento non può essere invocato da un beneficiario che abbia commesso una violazione manifesta della normativa vigente”* (cfr. Corte di giustizia CE, Terza Sezione, 13 marzo 2008, causa Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening -C-383/06). E, ancora, *“costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell’Unione derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell’Unione o ai bilanci da questa gestiti, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto*

dell'Unione, ovvero una spesa indebita” (cfr. Corte di giustizia CE, Quarta Sezione, 21 dicembre 2011, causa Chambre de commerce et d'industries de l'Indre C465/10).

2.3. Per quanto ampiamente esposto, emerge con evidenza il nesso di causalità, rispetto al danno erariale contestato, della condotta antigiuridica del convenuto, in proprio e nella qualità di titolare dell'impresa che, non rispettando le disposizioni previste dal bando, ha determinato il danno erariale sopra delineato, non procedendo alla integrale restituzione del contributo percepito.

2.4. Quanto all'elemento soggettivo, in primo luogo va ricordato, come più volte ritenuto da questa Sezione, che la richiesta di un finanziamento a valere su risorse della fiscalità generale impone ai richiedenti non soltanto una condotta connotata da prudenza e corretta valutazione nella fase di richiesta del contributo/finanziamento, trattandosi di risorse pubbliche a finalità predeterminate e vincolate, ma anche un comportamento di coerente e rigoroso rispetto delle modalità di richiesta, di fruizione, nonché di rendicontazione. Ciò, anche in relazione alla stretta connessione tra il ruolo di titolare ovvero responsabile di un'impresa e il beneficio rappresentato dal finanziamento, rispetto al quale il medesimo è implicitamente garante del buon fine del programma di matrice pubblicistica ad esso sotteso che, in definitiva, si iscrive nel generale principio costituzionale del buon andamento (cfr. questa Sezione, sentt. n.227/2022, n.56/2023 e n.97/2023).

Tanto premesso, nel caso all'esame, a giudizio di questo Collegio, l'antigiuridicità della condotta causativa del danno contestato, così come accertata, appare chiaramente compatibile con una qualificazione dolosa della

regionale, come risulterebbe attestato da fatture depositate già in sede istruttoria.

Quanto a questo tentativo del convenuto di dimostrare, ora per allora, l'effettiva destinazione del finanziamento pubblico per spese indicate nella relativa domanda, come ricordato dalla stessa Procura nell'atto di citazione, questa Sezione giurisdizionale ha già avuto modo di chiarire, con la sentenza n. 75 del 2022, che *“non rileva [...] ai fini dell'esenzione da responsabilità in questa sede il fatto che il convenuto abbia prodotto tardivamente la documentazione che era tenuto a trasmettere all'Amministrazione nei termini sopra indicati in uno con la prescritta rendicontazione, pena la revoca del finanziamento”*.

La stessa Sezione giurisdizionale ha poi ulteriormente precisato che *“quand'anche (ma, come detto, non è questo il caso) la produzione documentale, seppur astrattamente idonea a provare l'acquisto finanziato, avvenga a significativa distanza temporale dallo stesso e dai connessi oneri procedurali, essa non può ritenersi sufficiente a dimostrare l'effettiva e corretta destinazione del finanziamento pubblico alle sue finalità, in quanto non è idonea a comprovare il collegamento dei beni con l'attività e la sede interessate dall'investimento ritenuto meritevole di agevolazione, ben potendo gli stessi essere stati acquistati per poi essere rivenduti o, ancora, destinati ad altro progetto, per ipotesi non finanziabile (cfr. questa Sezione, sent. n. 83/2023)”* (cfr. Sez. giur. Piemonte, n. 90 del 2024).

Pertanto, in disparte la circostanza per cui le fatture allegate alle deduzioni presentate dal convenuto, come rilevato dalla Procura, risulterebbero emesse prima della data di presentazione della domanda di finanziamento (e,

comunque, prima del semestre considerato valido ai fini del finanziamento degli investimenti effettuati), ciò che assume valore assorbente, secondo il Collegio, è il permanere della mancata rendicontazione finale delle spese, in violazione di un obbligo assunto dall'impresa beneficiaria e costituente requisito fondamentale, prescritto anche a pena di revoca, per il mantenimento del finanziamento pubblico.

Infatti, è soltanto attraverso tale rendicontazione finale che si può dimostrare all'Organo deputato al controllo l'attinenza delle spese dichiarate ed effettivamente sostenute con le finalità pubblicistiche perseguite dal bando e per le quali il finanziamento è stato erogato.

Come questa Sezione ha posto in evidenza, *“l'esplicita previsione, da parte del bando, della tempestiva produzione della rendicontazione e dei titoli di spesa a cura dell'impresa percettrice del finanziamento, appare espressamente finalizzata a consentire i controlli e le ispezioni dei funzionari di Finpiemonte, della Regione Piemonte o del Gruppo Tecnico di Valutazione, proprio a sottolineare l'esigenza, a fini di controllo del conseguimento della finalità pubblica, della collocazione 'sul posto' dei macchinari o delle attrezzature acquisiti con il concesso finanziamento; controlli che sono stati, invece, di fatto elusi dagli odierni convenuti, con il proprio comportamento omissivo e con la produzione, soltanto in limine litis, di documentazione asseritamente (e peraltro solo apparentemente e parzialmente) giustificativa”* (cfr. Sez. giur. Piemonte, n. 90/2024, già cit.).

3.2. Parimenti, non può darsi seguito alla tesi della difesa, secondo la quale la condotta non sarebbe antigiuridica, dovendo ricondursi la mancata rendicontazione alla procedura di accollo degli oneri che, non conclusa da

	Finpiemonte, avrebbe indotto confusione in merito a chi, tra cedente e	
	cessionario dell'azienda, fosse tenuto a detto adempimento.	
	Per sostenere l'infondatezza di questa argomentazione, basti ricordare che già	
	con la sottoscrizione della richiesta di finanziamento il convenuto assumeva	
	l'obbligo di rendicontare l'impiego delle risorse ricevute entro novanta giorni	
	successivi alla data di conclusione del progetto, ovvero entro la data del 1°	
	giugno 2017, a prescindere dalle sorti economico/finanziarie dell'attività	
	finanziata. Inoltre, detto inadempimento veniva perpetrato anche dopo la	
	specificata richiesta avanzata da Finpiemonte, con la nota del 19 dicembre 2017	
	avente ad oggetto proprio la richiesta di assenso al perfezionamento del	
	procedimento di accollo degli oneri a carico dell'impresa individuale cui	
	veniva ceduta l'attività economica. Ugualmente inadempiente è rimasto il	
	convenuto anche a seguito dell'avvio del procedimento di revoca dell'11	
	ottobre 2019, ove veniva espressamente contestata, tra l'altro, la mancata	
	rendicontazione dell'effettivo impiego delle risorse ricevute.	
	3.3. Diversamente da quanto sostenuto dal convenuto, non può poi escludersi	
	la configurabilità del dolo, non potendosi riconoscere alcun rilievo alle	
	circostanze a tal fine richiamate dalla difesa, ovvero la spesa che sarebbe stata	
	comunque effettuata in coerenza con i fini del finanziamento e la presunta non	
	intenzionalità della mancata rendicontazione. Al riguardo vale, da un lato,	
	quanto già precisato in ordine alla irrilevanza o comunque non corretta	
	rappresentazione dei suesposti avvenimenti, dall'altro, l'inequivoca	
	connotazione in termini di intenzionalità della condotta, quantomeno sotto il	
	profilo del dolo contrattuale, nei termini già sopra precisati.	
	3.4. Quanto poi al concorso di colpa in capo all'Amministrazione che secondo	
	- pag. 20 di 23 -	

	la difesa sarebbe derivato dalla mancata risposta alla proposta del convenuto	
	di pagamento rateale di una somma inferiore, non può che evidenziarsi	
	l'irrilevanza di tale tipologia di accordo rispetto all'azione erariale,	
	permanendo invece la possibilità che la richiesta di rateizzazione venga	
	valutata in sede di esecuzione della sentenza.	
	3.5. Il Collegio ritiene, infine, di non dover dar seguito alla richiesta di ricorso	
	al potere riduttivo, stante la natura dolosa della condotta del convenuto.	
	4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in	
	dispositivo in favore dell'Erario dello Stato, ai sensi dell'art. 31, comma 1,	
	c.g.c. a carico del convenuto.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in	
	composizione collegiale, definitivamente pronunciando, condanna G.G.	
	in proprio e nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale	
	<i>omissis</i> DI G.G. (ora cessata e cancellata dal Registro	
	delle imprese), al pagamento, in favore di Finpiemonte S.p.A. e, per essa,	
	della Regione Piemonte, di complessivi euro 23.885,06	
	(ventitremilaottocentoottantacinque/06), comprensivi di rivalutazione	
	monetaria, oltre interessi legali dai singoli pagamenti dei contributi percepiti	
	al saldo.	
	Condanna il medesimo convenuto, al pagamento delle spese di giudizio in	
	favore dell'Erario, liquidate in euro 451,40 (quattrocentocinquantuno/40).	
	Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.	
	Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 12 marzo 2025, con	
	l'intervento dei magistrati:	
	- pag. 21 di 23 -	

	Marco PIERONI, Presidente	
	Giuseppe Maria MEZZAPESA, Consigliere estensore	
	Cristiano BALDI, Consigliere	
	Il Giudice estensore	Il Presidente
	Giuseppe Maria MEZZAPESA	Marco PIERONI
	<i>F.to digitalmente</i>	<i>F.to digitalmente</i>
	Depositata in Segreteria il 06/05/2025	
	Il Direttore della Segreteria	
	Caterina SCRUGLI	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.	
	Torino, data della firma digitale	
	Il Presidente	
	Marco PIERONI	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.	
	Torino, 06/05/2025	
	Il Direttore della Segreteria	
	- pag. 22 di 23 -	

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente